



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 31 ottobre 2008
(OR. en)**

2008/0064 (COD)

PE-CONS 3691/08

**CULT 110
EDUC 229
SOC 564
COMPET 378
RECH 301
CODEC 1267**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa all'Anno europeo della creatività e dell'innovazione (2009)**

DECISIONE N. .../2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

relativa all'Anno europeo della creatività e dell'innovazione (2009)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

¹ Parere del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² GU C 257 del 9.10.2008, pag. 46.

³ Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) L'Europa deve rafforzare la sua capacità di creazione e di innovazione per ragioni sociali ed economiche allo scopo di dare una risposta efficace allo sviluppo della società della conoscenza. La capacità di innovazione è strettamente legata alla creatività in quanto dote personale, ma per valorizzarla appieno, deve essere largamente diffusa tra la popolazione. Per la realizzazione di tale obiettivo è necessario attuare una strategia basata sull'apprendimento permanente.
- (2) I sistemi di istruzione e formazione dovrebbero provvedere in modo sufficiente e a tutti i livelli pertinenti allo sviluppo di competenze chiave a sostegno della creatività e dell'innovazione, al fine di rispondere con soluzioni originali ed innovative negli ambiti personale, professionale e sociale.
- (3) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha concluso che un quadro europeo di riferimento che definisca le nuove competenze di base da acquisire attraverso l'apprendimento permanente rappresenta una componente essenziale della risposta dell'Europa alla globalizzazione e alla transizione verso un'economia basata sulla conoscenza ed ha sottolineato, inoltre, che le risorse umane sono il principale atout dell'Europa.
- (4) La comunicazione della Commissione del 21 novembre 2001 dal titolo "Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente" e la successiva risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente¹ hanno individuato nell'offerta di "nuove competenze di base" una priorità ed hanno insistito sul fatto che l'apprendimento permanente deve iniziare nell'età prescolare e continuare oltre quella della pensione.

¹ GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.

- (5) La raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente¹, ha individuato varie competenze fondamentali, in particolare, la "competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia", la capacità di "imparare a imparare", la "competenza digitale", lo "spirito di iniziativa e l'imprenditorialità", la "consapevolezza e l'espressione culturale" e le "competenze sociali e civiche".
- (6) Il Consiglio europeo di Bruxelles nella sua riunione dell'8 e 9 marzo 2007 ha ricordato che l'istruzione e la formazione sono i presupposti di un buon funzionamento del triangolo della conoscenza (istruzione-ricerca-innovazione) e che svolgono un ruolo determinante nel dare impulso alla crescita e all'occupazione. Esso ha sollecitato che si presti particolare attenzione allo sviluppo del potenziale delle piccole e medie imprese, comprese quelle dei settori culturali e creativi, dato il loro ruolo di motori della crescita, della creazione di posti di lavoro e dell'innovazione.
- (7) La proclamazione di un Anno europeo della creatività e dell'innovazione è un mezzo efficace per poter rispondere alle sfide che si presentano all'Europa, sensibilizzando l'opinione pubblica, diffondendo informazioni sulle buone prassi, stimolando la ricerca e favorendo il dibattito sul piano politico. La creazione di un contesto atto a favorire la realizzazione simultanea di tali obiettivi su scala europea, nazionale, regionale e locale consente di conseguire sinergie e massa critica maggiori di quelle che si otterrebbero con sforzi eterogenei su piani diversi.

¹ GU L 394 del 30.12.2003, pag. 10.

- (8) Dato che l'azione a favore della creatività e della capacità d'innovazione grazie all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita rientra tra gli obiettivi dei programmi comunitari esistenti, le attività dell'Anno in oggetto possono essere realizzate sulla base di tali programmi, nel quadro esistente, previsto per la fissazione delle priorità di finanziamento su base annuale o pluriennale; programmi e politiche attuate in altri campi, come quelle di cultura, comunicazione, impresa, coesione, sviluppo rurale, ricerca e società dell'informazione, contribuiscono parimenti a promuovere la creatività e la capacità di innovazione e possono sostenere l'iniziativa nel contesto dei loro rispettivi quadri giuridici.
- (9) Poiché lo scopo della presente decisione, vale a dire sostenere gli sforzi degli Stati membri per promuovere la creatività attraverso l'apprendimento permanente in quanto motore dell'innovazione e fattore chiave dello sviluppo di competenze personali, professionali, imprenditoriali e sociali, nonché del benessere di tutti gli individui nella società, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

L'anno 2009 è proclamato "Anno europeo della creatività e dell'innovazione" (in seguito denominato "l'Anno").

Articolo 2

Obiettivi

1. L'obiettivo generale dell'Anno è di sostenere gli sforzi degli Stati membri per promuovere la creatività attraverso l'apprendimento permanente in quanto motore dell'innovazione e fattore chiave dello sviluppo di competenze personali, professionali, imprenditoriali e sociali, nonché del benessere di tutti gli individui nella società.
2. L'obiettivo specifico dell'Anno consiste nel mettere in evidenza, tra l'altro, i seguenti fattori che possono contribuire a stimolare la creatività e la capacità d'innovazione:
 - a) creare un ambiente propizio all'innovazione e all'adattabilità in un mondo in rapida evoluzione; è opportuno tener conto di tutte le forme d'innovazione, compresa l'innovazione sul piano sociale e imprenditoriale;
 - b) sottolineare l'apertura alla diversità culturale quale mezzo per favorire la comunicazione interculturale e promuovere legami più stretti tra le arti, così come con le scuole e le università;
 - c) stimolare la sensibilità estetica, lo sviluppo emozionale, il pensiero creativo e l'intuizione in tutti i bambini fin dalla tenera età, anche nelle attività prescolastiche;

- d) sensibilizzare all'importanza della creatività, dell'innovazione e dello spirito imprenditoriale sia per lo sviluppo personale che per la crescita economica e l'occupazione, e favorire una mentalità imprenditoriale, in particolare fra i giovani, attraverso la cooperazione con il mondo dell'impresa;
- e) promuovere nel campo della matematica, delle scienze e delle tecnologie l'insegnamento di competenze sia di base che avanzate favorevoli all'innovazione tecnologica;
- f) sollecitare l'apertura al cambiamento, alla creatività e alla capacità di risoluzione dei problemi in quanto competenze favorevoli all'innovazione e applicabili ai più disparati contesti professionali e sociali;
- g) aprire ulteriormente l'accesso a varie forme di espressione creativa sia lungo l'intero percorso scolastico, sia attraverso attività non formali e informali destinate ai giovani;
- h) sensibilizzare il pubblico, sia all'interno che all'esterno del mercato del lavoro, sull'importanza della creatività, della conoscenza e della flessibilità ai fini di un'esistenza prospera ed appagante in un'epoca segnata da rapidi progressi tecnologici e da una sostenuta integrazione globale, nonché offrire alle persone i mezzi per migliorare le loro prospettive di carriera in tutti i settori in cui la creatività e la capacità di innovazione svolgono un ruolo importante;

- i) promuovere il design quale attività creativa che contribuisce significativamente all'innovazione, nonché le capacità di gestione dell'innovazione e della progettazione, ivi comprese nozioni di base in materia di protezione della proprietà intellettuale;
- j) sviluppare la creatività e la capacità di innovazione nelle organizzazioni private e pubbliche attraverso la formazione, e incoraggiarle a utilizzare al meglio le capacità creative sia dei lavoratori sia dei clienti.

Articolo 3

Contenuto delle misure

Le misure da adottare per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 comprendono le seguenti attività a livello europeo, nazionale, regionale o locale in relazione agli obiettivi dell'Anno:

- a) conferenze, eventi ed iniziative volti a promuovere il dibattito e a sensibilizzare all'importanza della creatività e della capacità di innovazione;
- b) campagne d'informazione e di promozione per diffondere i messaggi chiave;
- c) definizione di esempi di buone pratiche e diffusione di informazioni sull'azione a favore della creatività e della capacità di innovazione;
- d) realizzazione di indagini e studi su scala comunitaria o nazionale.

Oltre alle attività cofinanziate dalla Comunità conformemente all'articolo 6, la Commissione o gli Stati membri possono identificare altre attività utili a conseguire gli obiettivi prefissati per l'Anno in oggetto e autorizzare l'utilizzo della sua denominazione per promuovere tali attività nella misura in cui queste concorrono alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Coordinamento a livello nazionale

Ogni Stato membro nomina un coordinatore nazionale incaricato di organizzare la partecipazione del paese all'Anno. Il coordinatore garantisce il coordinamento a livello nazionale delle attività legate all'Anno.

Articolo 5

Coordinamento a livello europeo

La Commissione convoca le riunioni dei coordinatori nazionali al fine di coordinare a livello europeo la realizzazione delle attività nel quadro dell'Anno, nonché scambiare informazioni sull'attuazione delle stesse a livello nazionale.

Articolo 6
Finanziamento

Il cofinanziamento a livello europeo delle attività contemplate da tale iniziativa è conforme alle priorità e alle norme applicabili, su base annuale o pluriennale, ai programmi esistenti, in particolare nel campo dell'istruzione e della formazione. Se del caso, programmi e politiche in altri ambiti, quali la cultura, la comunicazione, l'impresa, la coesione, lo sviluppo rurale, la ricerca e la società dell'informazione, possono sostenere l'Anno.

Articolo 7
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a , addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
